

- 5) condannare il Consiglio al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento;
- 6) condannare il Consiglio al risarcimento dei danni.

## Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che il Consiglio e la Commissione devono rispettare i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo («la Convenzione») e non possono abrogare tale obbligo, senza che «una protezione perlomeno equivalente» sia offerta a seguito di tale abrogazione.

Egli sostiene inoltre che la tutela offerta attraverso l'operazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU») non equivale a quella offerta dalla Convenzione.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado abbia commesso i seguenti errori di diritto:

- i) ha ommesso di esaminare direttamente se il CSNU abbia offerto una *protezione equivalente* a quella della Convenzione, specificamente in relazione agli artt. 6, 8, 13 e all'art. 1 del protocollo 1 della Convenzione, e
- ii) ha valutato l'operazione del CSNU indirettamente in base al principio dello *ius cogens* piuttosto che in base e con riferimento alla tutela offerta dagli artt. 6, 8, 13 e dall'art. 1 del protocollo 1 della Convenzione.

Egli sostiene inoltre che il Tribunale di primo grado ha errato nel dichiarare che la restrizione dell'uso della proprietà non fosse rilevante rispetto al contenuto del diritto di proprietà.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2094, recante venticinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 303, pag. 20).

## Ricorso presentato il 26 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-401/06)

(2006/C 294/55)

Lingua processuale: il tedesco

## Parti

*Ricorrente*: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, mandatario)

*Convenuta*: Repubblica federale di Germania

## Conclusioni della ricorrente

- Constatare che, non avendo determinato conformemente all'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE (<sup>1</sup>), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «sesta direttiva»), il luogo di prestazione dell'attività di un esecutore testamentario se la prestazione è resa a destinatari stabiliti fuori della Comunità oppure a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta disposizione;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

## Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino, della sesta direttiva, il luogo di determinate prestazioni di servizi, rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile o, in mancanza di tale sede o di tale centro d'attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. Trattasi delle prestazioni di consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe. La presente disposizione sarebbe una regola di conflitto che determinerebbe il luogo d'imposizione delle prestazioni di servizi e delimiterebbe la competenza degli Stati membri.

Conformemente alla legislazione tedesca e alla prassi amministrativa delle autorità tributarie che ne discende, per luogo di prestazione di servizi di un esecutore testamentario s'intenderebbe quello a partire dal quale il prestatore fornisce i suoi servizi. Ove i destinatari siano stabiliti fuori della Comunità o i soggetti passivi siano stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, il luogo di tali prestazioni non sarebbe dunque determinato sul fondamento dell'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva.

Questa legislazione e questa prassi amministrativa non sarebbero conformi alle disposizioni dell'art. 9 della sesta direttiva. Le prestazioni di servizi rese come esecutore testamentario a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore sono prestazioni il cui luogo dovrebbe essere determinato a norma dell'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva.

Contrariamente a quanto argomenta il governo tedesco, la Commissione ritiene che le attività di un esecutore testamentario siano di quelle che principalmente e abitualmente svolge anche un avvocato. La valutazione deve fondarsi non sul nome della professione, ma sull'attività in quanto tale: ciò che conta è la natura della prestazione.

La nozione di «altre prestazioni analoghe» non si riferirebbe a un eventuale elemento comune alle attività menzionate all'art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino, della sesta direttiva. Sarebbe sufficiente che la prestazione da valutare assomigli a una qualunque di quelle espressamente menzionate nella detta disposizione. Proprio come accadrebbe se entrambe le attività rispondessero al medesimo scopo. Secondo una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, tra i servizi principali e abituali di un avvocato rientrano la rappresentanza e la tutela degli interessi del cliente. Visto che la Corte parla di «rappresentanza e tutela degli interessi di una persona», la condizione sarebbe soddisfatta anche da un esecutore testamentario, poiché egli rappresenta e tutela gli interessi del testatore. La sua attività corrisponderebbe a quella di un libero rappresentante e consulente. Dalla circostanza che l'esecuzione testamentaria non sia un'attività riservata agli avvocati non si potrebbe dedurre che le due attività non rispondono al medesimo scopo.

(<sup>1</sup>) GU L 145, pag. 1

**Ricorso proposto il 27 settembre 2006 da Chafiq Ayadi avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 12 luglio 2006, causa T-253/02, Chafiq Ayadi/Consiglio dell'Unione europea**

**(Causa C-403/06 P)**

(2006/C 294/56)

*Lingua processuale: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* Chafiq Ayadi (rappresentanti: H. Miller, Solicitor e S. Cox, Barrister)

*Altre parti nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee

## Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare, nella sua interezza, la decisione del Tribunale di primo grado;
- dichiarare invalidi gli artt. 2 e 4, nonché l'allegato 1 del regolamento (CE) del Consiglio n. 881/2002 (<sup>1</sup>), nella parte in cui riguardano direttamente e individualmente il ricorrente;
- condannare il Consiglio a pagare le spese del ricorrente nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

## Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso i seguenti errori in diritto:

- a) ha ommesso di considerare che l'art. 308 CE, in combinato con gli artt. 60 CE e 301 CE, non conferiva al Consiglio il potere di emanare le disposizioni impugnate;
- b) ha ommesso di considerare che l'esercizio dei poteri contestati comportava una violazione del principio di sussidiarietà e/o dell'art. 5 CE, secondo comma;
- c) ha ommesso di considerare che nell'emanazione delle disposizioni impugnate veniva violata un'essenziale condizione procedurale, vale a dire la condizione che il Consiglio fornisca adeguata motivazione del perché i provvedimenti ritenuti necessari non possano essere adottati da singoli Stati membri;
- d) ritenendo che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU») che si rivolgono a Stati membri delle Nazioni Unite siano vincolanti per gli Stati Membri e / o per la Comunità;
- e) ritenendo che il giudice comunitario possa annullare un atto comunitario di esecuzione di una risoluzione del CSNU soltanto con riferimento allo standard dello *ius cogens* e omettendo di considerare che esso può annullare un atto siffatto al fine della tutela di diritti umani riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento giuridico delle Nazioni Unite;
- f) omettendo di considerare che le parti impugnate del regolamento n. 881/2002 violano i diritti umani del ricorrente.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9).